**N. R.G. 3332/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pierluigi Tonnara
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3332/2018** promossa da:

[redacted], con il patrocinio degli avv.ti [redacted], ed elettivamente domiciliato in Roma, via E. [redacted] presso lo studio dei difensori

ATTORE

contro

[redacted] **SPA** [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato in Cassino, [redacted], presso lo studio del difensore

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 2.2.2021.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.7.2018, [redacted] conveniva innanzi all'intestato Tribunale la [redacted] s.p.a., esponendo che: - in data 31.10.2007 aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario (n. [redacted] con la [redacted] di [redacted] S.p.A.; - l'Istituto di credito aveva applicato un ISC divergente rispetto a quello in concreto previsto dalla normativa di settore, omettendo altresì l'indicazione del parametro temporale utilizzato per il calcolo dell'ISC e cagionando così l'impossibilità per l'attore di predeterminare con esattezza il contenuto delle pattuizioni contrattuali; - in particolare, l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) previsto dalla normativa di settore era pari al 6,96%, dunque maggiore dello 0,55% rispetto a quello indicato alla voce "Condizioni



Firmato Da: TONNARA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 601679f09c9179d88626e2ec31ce9827

economiche" dell'Allegato B, pari al 6,407%; - tale divergenza, oltre ad essere illegittima di per sé, atteso che concretava una palese violazione dei princìpi di buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., aveva comportato, altresì, costi impliciti in capo al cliente, quantificati in euro 5.830,64; - l'indicazione di un ISC difforme rispetto a quello stabilito dal dettato normativo insieme alla mancata indicazione del parametro temporale di riferimento per il calcolo dell'ISC comportava inoltre la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione *ex lege* con il tasso minimo dei BOT, così come previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B., in forza del quale il mutuatario avrebbe potuto contestare la ripetizione degli interessi ultralegali maturati sino alla data dell'analisi, pari ad euro 49.495,20, insieme all'applicazione dei tassi ex art.117 TUB per tutta la durata residua del mutuo (non estinto); - la Banca, inoltre, non aveva rispettato gli obblighi di pubblicità e di trasparenza ai quali l'intermediario è tenuto, ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico Bancario, così come richiamato anche nella Delibera CICR 4/3/2003, con conseguente obbligo di risarcire il danno, quantificabile in euro 5.830,64, equivalente ai costi occulti derivanti dall'applicazione di un ISC maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa di settore.

In virtù di tali circostanze, la parte attrice chiedeva "*in via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per le violazioni dalla stessa commesse avverso i propri obblighi di contratto, di legge e di regolamento e, per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 49.495,20, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento sino al soddisfo effettivo, in applicazione dell'art. 117, comma settimo, TUB, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU; sempre in via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta per le violazioni dalla stessa commesse avverso i propri obblighi contrattuali, di legge e di regolamento e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento/restituzione, in favore dell'attore, della somma non inferiore all'importo di € 5.830,64, lucrato a titolo di costi occulti, in virtù delle considerazioni meglio esposte in narrativa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa*".

1.1. Nel costituirsi, la [redacted] S.p.A. eccepiva che: - quanto all'omessa informativa precontrattuale, l'Istituto di credito aveva adempiuto con diligenza gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, come comprovato dall'art. 6 del contratto di mutuo, ove si prevedeva che "*la parte dichiara di non volersi avvalere dell'informativa precontrattuale ex delibera CICR del 04.03.2003, nonché di aver ricevuto il documento di sintesi definitivo, previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, completo di tutte le condizioni economiche definitive e delle principali condizioni contrattuali, debitamente sottoscritto dalla parte mutuataria e dalla Banca, che viene a costituire, ai sensi delle predette istruzioni, frontespizio di una fotocopia del presente contratto*"; - la divergenza tra l'ISC pattuito e quello previsto dalla normativa di settore non avrebbe potuto comunque comportare la nullità della clausola relativa agli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB.

1.2. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 17.6.2019 il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione ("*ritenuto che, allo stato, non si renda necessaria una c.t.u., in quanto occorre pronunciarsi sulle conseguenze dell'erroneità dell'ISC come denunciata da parte attrice che ha, in ogni caso, prodotto un'ampia e esaustiva perizia di parte anche in ordine alle somme che andrebbero in tesi restituite*") rinviava la causa all'udienza del 17.4.2020 per la precisazione delle conclusioni. Questo giudice, subentrato nel ruolo in data 18.11.2020, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 2.2.2021.

2. Le domande attoree devono essere rigettate per le ragioni che seguono.



Firmato Da: TONNARA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 601679f09c9179d88626e2ec31ce9827

2.1. Giova, anzitutto, rammentare che la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato (art. 125-*bis*, comma 6, TUB) - il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo; l'ISC alle aperture di conto corrente -, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto al successivo comma 7, è stata introdotta soltanto con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (vd. art. 1, comma 1). Trattandosi di vizio strutturale e genetico del negozio, essa non può dunque trovare applicazione nel presente giudizio, ove viene in rilievo un contratto concluso ben prima, ossia il 31.10.2007.

Peraltro, la predetta disposizione non si applica ai casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonché i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili " (art. 122 TUB, lett. a) e f). Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevedeva l'erogazione di euro 111.590,00, da restituirsi in anni trenta (360 rate mensili), con garanzia ipotecaria per l'intera durata del mutuo.

Né potrebbe sostenersi, come invece prospettato dalla parte attrice, che la violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria comporti comunque la nullità delle clausole di previsione degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto al comma 7 dell'art. 117 TUB.

Tale disposizione trova applicazione, infatti, soltanto nelle ipotesi in cui il contratto non indichi il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati. Nel caso che occupa, invece, l'omessa indicazione non riguarda le condizioni economiche del contratto di mutuo, invero specificamente indicate nel negozio, bensì un non corretto calcolo del TAEG: tale voce, tuttavia, non introduce alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (di tale ontologica differenza v'è proprio traccia nel surriferito art. 125-*bis*).

In altri termini, gli esborsi sostenuti dagli attori rinvengono la loro specifica fonte nelle clausole del contratto di mutuo che disciplinano la misura degli interessi e delle altre condizioni praticate. Il TAEG, che serve invece a palesare in un unico valore percentuale quanto già previsto nelle singole disposizioni negoziali, deve essere ricondotto nell'alveo delle informazioni precontrattuali che la banca è tenuta a rendere nei confronti del cliente, e la cui violazione - in assenza di diversa e speciale previsione legislativa - può soltanto dar luogo eventualmente a responsabilità da inadempimento (Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Verona sez. III, 21/06/2018, n.1473; Tribunale di Roma, sent. n. 121/2018).

2.2. Quanto a quest'ultimo profilo, ad avviso della parte attrice la mancata corretta indicazione dell'ISC (*rectius*: TAEG) avrebbe comportato un danno individuabile nei costi occulti applicati dall'Istituto di credito e liquidabili, sulla base delle perizia di parte prodotta in atti, in euro 5.830,64.

A tal riguardo, occorre ulteriormente ribadire che l'ISC/TAEG rappresenta in un unico valore percentuale il costo del credito, disciplinato nelle singole disposizioni negoziali. Orbene, siccome è incontestato tra le parti che al rapporto di mutuo siano state effettivamente applicate le condizioni economiche specificamente dedotte nel negozio, non è affatto corretto sostenere che la Banca abbia applicato costi occulti, avendo invece pacificamente esatto quanto pattuito con il cliente.

L'erronea indicazione del TAEG, in realtà, incide sulla possibilità per il cliente di confrontare in maniera semplice e immediata le varie offerte di finanziamento reperibili nel mercato. Senza tale indicatore sintetico di costo, infatti, il consumatore si troverebbe costretto a dover esaminare le diverse offerte in relazione ad ogni singola condizione economica, dovendo poi compiere una difficile e defatigante opera di sintesi finale. La non corretta indicazione del TAEG, dunque, può in ipotesi comportare il pregiudizio dell'aver concluso un negozio a condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle previste in un'altra offerta; offerta che il consumatore non ha accettato in quanto indotto in



Firmato Da: TONNARA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 601679f09c9179d88626e2ec31ce9827

errore dall'indicazione di un TAEG difforme rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio vigente.

Una tale situazione, tuttavia, non è stata dedotta nel caso di specie, ove invece si è semplicisticamente sostenuto che l'erronea rappresentazione dell'indicatore sintetico di costo avrebbe comportato un danno consistente nell'applicazione di costi occulti, individuati nella divergenza tra l'ISC (*rectius*: TAEG) indicato in contratto e quello corretto. Tuttavia, come sopra chiarito, al rapporto che occupa sono state applicate le condizioni economiche specificamente indicate in contratto, volute e accettate da entrambe le parti. Di talché, il danno individuato dall'attore è insussistente.

2.3. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla responsabilità da omessa informativa precontrattuale.

Infatti, all'art. 6 del contratto di mutuo si legge che "la parte dichiara di non volersi avvalere dell'informativa precontrattuale ex delibera CICR del 04.03.2003, nonché di aver ricevuto il documento di sintesi definitivo, previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, completo di tutte le condizioni economiche definitive e delle principali condizioni contrattuali, debitamente sottoscritto dalla parte mutuataria e dalla Banca, che viene a costituire, ai sensi delle predette istruzioni, frontespizio di una fotocopia del presente contratto".

A fronte di una tale clausola, contenuta nel testo contrattuale sottoscritto dal [redacted] le censure attoree risultano del tutto generiche e apodittiche, giacché costui si è limitato dapprima a sostenere che l'informativa non era stata resa e poi, a fronte della puntuale eccezione della Banca in ordine a quanto previsto nel predetto art. 6, ha affermato che la clausola non dimostrerebbe l'assolvimento degli obblighi informativi.

Si tratta di argomentazione apodittica, che non spiega in alcun modo come si possa conciliare la doglianza attorea rispetto alla prova documentale offerta dall'Istituto di credito in ordine all'insussistenza di quanto genericamente dedotto dalla parte attrice.

Peraltro, le argomentazioni del [redacted] sono altrettanto lacunose in ordine all'individuazione del danno che sarebbe derivato dall'omessa informativa precontrattuale. Infatti, il contratto di mutuo stipulato tra le parti prevede in modo specifico tutte le condizioni economiche, anche sotto il profilo temporale, applicabili al rapporto. Non è dato dunque comprendere quali danni-conseguenza avrebbe patito il [redacted] per effetto della presunta violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, sulla cui insussistenza si è comunque già detto.

3. In conclusione, le domande attoree sono prive di fondamento e devono dunque essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta nel giudizio.

Essendo documentato e pacifico (115 c.p.c.) che la parte convenuta non ha partecipato alla procedura di mediazione, senza offrire alcuna giustificazione al riguardo, la [redacted] s.p.a. deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 28/2010). Tale sanzione, infatti, prescinde dall'esito del giudizio, in quanto punisce la parte per il fatto stesso di aver mostrato il totale disinteresse in merito al tentativo di mediazione, previsto dalla legge quale condizione di procedibilità.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande attoree.



Firmato Da: TONNARA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 601679f09c9179d88626e2ec31ce9827

Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.254,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Condanna altresì la parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad euro 518,00.

Cassino, 27 aprile 2021

Il Giudice
dott. Pierluigi Tonnara



Firmato Da: TONNARA PIERLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 601679f09c9179d88626e2ec31ce9827